



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.

TRIENNIO 2013 – 2015

Il giorno **15 novembre 2012** in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica

E

la delegazione di parte sindacale

PREMESSO

- che l'art 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione nei confronti del personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 1 lettera G), del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;
- che la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale dall'art.4, comma 3, del suddetto CCNL;
- che risulta necessario modificare parzialmente ed integrare il contratto integrativo sottoscritto il 27 ottobre 2011 in modo da tener conto dell'avvio dei nuovi percorsi formativi previsti dal D.M. n. 249 del 10.9.2010 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nei vari ordini e gradi di scuola;
- che il MIUR, con nota prot. 7591 del 10.10.2012, ha avviato la formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, destinata al personale docente in esubero;
- che il MIUR, con nota prot. 6845 del 19.9.2012, ha precisato che i docenti di scuola primaria, che frequentano i corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze in lingua inglese, hanno la possibilità di fruire dei permessi per diritto allo studio;
- che si rende pertanto necessario integrare le tipologie di corsi che danno diritto a fruire dei permessi per il diritto allo studio nonché modificare l'ordine di priorità previsto dall'art. 4 del presente C.I.R., al fine di favorire la concessione dei permessi ai docenti che frequentano i citati nuovi percorsi formativi previsti dal D.M. 249/2010, i corsi di per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nonché i corsi di formazione di lingua inglese;

VIENE SOTTOSCRITTO

il presente Contratto Integrativo Regionale, valido per il triennio 2013 – 2015, che modifica e sostituisce quello sottoscritto il 27 ottobre 2011.

ART. 1
(Destinatari)

1. Il presente contratto si applica al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto.
2. In particolare, può fruire dei permessi retribuiti :
 - il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria , sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale.
In quest' ultimo caso le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all'orario part-time .
 - il personale docente, educativo ed A.T.A con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica e il personale supplente nominato in via provvisoria, su posto vacante o disponibile, con contratto fino alla nomina dell'avente titolo.

In quest'ultimo caso l'eventuale mancata conferma comporta la perdita del diritto, ferme restando le ore eventualmente già fruite.

3. Il personale con nomina annuale ad orario intero fino al 31 agosto può fruire di 150 ore mentre quello con nomina ad orario intero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore.
4. Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all'orario ridotto.

ART. 2
(Termine di presentazione delle domande)

Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'istituto di servizio, entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno.

Coloro che partecipano, dopo il 15 novembre di ogni anno, alle prove selettive per l'ammissione ad uno dei corsi previsti dal successivo art. 4, saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi per l'anno solare successivo.

La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 3
(Formulazione delle domande e documentazione)

Le domande, redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:

- dati anagrafici;
- tipo di corso da frequentare;
- prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
- sede di servizio;
- ordine e grado di scuola, per il personale docente ed educativo;
- profilo professionale per il personale A.T.A.;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

- eventuale prestazione di servizio a tempo parziale o ad orario non completo;
- anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l'a.s. in corso) e non di ruolo (anni interi);
- numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
- numero ore di servizio settimanali per il personale docente e A.T.A. con contratto a tempo determinato;
- indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo riguardi un corso di laurea bisogna precisare se si è in corso o fuori corso.

Il possesso dei titoli può essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive.

ART. 4

(Corsi di studio, abilitazione, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)

I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono in ordine di priorità i seguenti :

1. per il personale ATA: corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio (laurea o diploma) previsto dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di appartenenza;
2. per il personale docente e ATA: prosecuzione frequenza del corso di laurea in Scienze della Formazione, previsto dall'ordinamento precedente il DM n. 249/2010, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria;
3. per il personale docente in esubero: frequenza di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
4. per il personale docente e ATA: frequenza dei nuovi percorsi formativi, abilitanti all'insegnamento, previsti dal D.M. n. 249 del 10.9.2010, dei quali si elencano le tipologie:
 - corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria;
 - corsi di Tirocinio Formativo Attivo -T.F.A.- finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
 - altri percorsi previsti dal DM n. 249/2010;
5. per il personale docente della scuola primaria: frequenza dei corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze per l'insegnamento di lingua inglese (art. 10, comma 5 DPR n. 81/2009);
6. per il personale docente e ATA: frequenza , anche in regime di part-time, di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (massimo seconda, oltre a quella già conseguita), sia del vecchio che dei nuovi ordinamenti universitari (laurea triennale più eventuale laurea specialistica /magistrale: anni 3+2, da considerare unitariamente ai fini del rinnovo), compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA; frequenza di corsi finalizzati a sostenere ulteriori esami singoli ad integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso;

7. per il personale docente e ATA: frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-universitari, e post- diploma purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute (es: “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, dottorati di ricerca, ecc. purché tutti di durata almeno annuale e con esame finale;
8. per il personale docente e ATA : frequenza di corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
9. per il personale docente e ATA : frequenza di corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o Centri di Formazione Professionale regionale, nonché frequenza di corsi finalizzati a conseguire attestati Professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, es: corsi I.T.S. (Istruzione Tecnica Superiore) o conclusione corsi I.F.T.S.

Art.5

(Determinazione del contingente e procedura)

1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche in ogni anno scolastico, calcolato a livello provinciale e applicato ad ogni singola scuola, compreso il personale nominato fino all'avente titolo su posto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
2. Il personale docente da conteggiare per il calcolo del 3% dovrà essere quello in servizio nelle istituzioni scolastiche , in organico di fatto, con contratto a tempo indeterminato o determinato purché di durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) e ricoprire posti cattedra e spezzoni orario, compresi i posti di sostegno e di religione cattolica, compreso il personale nominato fino all'avente titolo su posto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Il personale ATA da tenere in considerazione è quello che presta servizio su posti interi e ad orario ridotto purché con nomina di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, compreso il personale nominato fino all'avente titolo su posto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
3. Il calcolo del 3% deve essere effettuato per tutte le istituzioni scolastiche.
4. Una volta accertato il numero di domande pervenute, nelle scuole in cui il numero dei richiedenti in possesso dei requisiti supera il numero di permessi concedibili, il predetto 3% può essere incrementato, nella misura massima del 6%, mediante compensazione, da effettuare da parte dell'Ufficio Scolastico territoriale, utilizzando i contingenti delle scuole che non registrano domande di permessi o tali domande sono in numero inferiore al 3%.

Tale operazione deve essere effettuata, a cura dell'Ufficio Scolastico Territoriale, successivamente all'eventuale compensazione all'interno della scuola, da effettuare a cura del Dirigente Scolastico, tra i vari contingenti del personale docente o tra il contingente del personale docente e quello del personale ATA e viceversa a favore del personale con miglior collocazione nella graduatoria d'istituto.

5. L'Ufficio Scolastico territoriale provvederà ad incrementare, fino ad un massimo del 6%, i contingenti delle scuole con numero di richiedenti superiore al 3%, attribuendo i posti

eventualmente residuati nelle scuole che non hanno ricevuto domande o le stesse sono in numero inferiore al 3% alle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio gli aspiranti, esclusi in quanto non rientranti nel predetto contingente del 3%, collocati in posizione migliore in apposito elenco graduato provinciale, secondo le indicazioni riportate al successivo art. 7.

6. Il numero complessivo di permessi concedibili così determinato in ogni singola scuola non può essere ulteriormente aumentato.

Art.6

(Operazioni di competenza delle Istituzioni Scolastiche)

1. Dirigenti Scolastici comunicheranno al sistema di rilevazione i dati relativi al numero del personale in servizio, utili per il calcolo del 3%.

Le tipologie di personale da comunicare sono quelle specificate nel precedente art. 5, commi 1 e 2.

Tale operazione deve essere effettuata da tutte le istituzioni scolastiche, in modo da consentire di effettuare la compensazione tra scuole indicata al citato art. 5.

Il contingente del 3%, riferito al personale docente, sarà calcolato distintamente per ogni tipologia di personale, suddiviso come segue:

- Personale docente di scuola d'Infanzia;
- Personale docente di scuola Primaria e personale Educativo;
- Personale docente di scuola Secondaria di primo grado;
- Personale docente degli Istituti di II° grado.

Per il personale A.T.A., il 3% va invece calcolato complessivamente senza distinzione per profilo professionale.

La somma dei due contingenti non può superare complessivamente il 3% del personale in servizio.

2. I Dirigenti scolastici avranno quindi cura, una volta ricevute le domande da parte del proprio personale, di assumerle tutte a protocollo e di accertare il possesso dei requisiti dei richiedenti (appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 1 e richiesta dei permessi per uno dei corsi indicati all'art. 4).

3. Comunicheranno quindi i dati di coloro che ritengono in possesso dei requisiti al sistema regionale di rilevazione, al fine di consentire l'elaborazione delle graduatorie d'istituto dei richiedenti, che verranno compilate secondo i seguenti criteri:

- graduazione delle domande secondo l'ordine di priorità indicato all'art. 4 (tipologia di corsi che danno diritto a fruire dei permessi per il diritto allo studio) e, all'interno delle diverse tipologie indicate al citato art. 4, dovranno attribuire:
- la precedenza nei confronti del personale che chiede il rinnovo del permesso per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi richiesti (le lauree triennali e specialistiche/magistrali vanno considerate unitariamente -3+2- per cui si considera rinnovo la richiesta di permessi per la frequenza del 1° anno del biennio specialistico successivo la conseguimento della laurea triennale, a condizione che vi sia continuità temporale e coerenza tra i due percorsi);



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

- la precedenza, a parità di condizioni, al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato;
 - In caso di ulteriore parità di condizioni si terrà conto della complessiva anzianità di servizio dichiarata (anni interi) e, subordinatamente, dell'età anagrafica dando la precedenza al più giovane;
 - Il personale a tempo determinato che al momento della compilazione della graduatoria ricopre ancora una nomina a carattere provvisorio, in attesa dell'avente titolo, su posti di durata annuale, verrà collocato in graduatoria dopo quello con nomina definitiva.
 - Sarà ammesso in graduatoria il personale fuori corso che aspira al conseguimento di un diploma di laurea oltre al titolo (diploma o laurea) già posseduto, solo se non ha già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea cui è iscritto.. Tale personale sarà collocato in graduatoria dopo gli aspiranti indicati ai punti 2 e 6 del precedente art. 4.
 - Non sarà ammesso alla fruizione del beneficio il personale, compreso quello fuori corso, (anche se non ha ancora fruito dei permessi per un numero d'anni pari alla durata legale del corso di laurea cui è iscritto), che chiede di conseguire un ulteriore titolo oltre a quelli indicati nel precedente art. 4 (es. terza laurea) o titoli diversi da quelli riportati nel predetto articolo.
 - il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time sarà collocato in graduatoria insieme al personale fuori corso, aspirante al conseguimento di un diploma di laurea di cui all'art. 4, punto 6.
 - il personale iscritto a corsi di laurea o corsi post – laurea presso Università telematiche sarà collocato in graduatoria dopo gli aspiranti fuori corso di cui al punto 6 dell'art. 4, se iscritto a corsi di laurea, e dopo gli aspiranti indicati al punto 7 dell'art. 4, se iscritto a corsi post laurea;
 - sarà ammesso con riserva il personale che, alla data di presentazione della domanda non ha ancora sostenuto le prove selettive per l'ammissione ad uno dei corsi indicati all'art. 4, oppure non è a conoscenza del relativo esito;
 - Il personale docente, educativo e ATA distaccato presso gli Uffici Scolastici territoriali e l'Ufficio Scolastico regionale, che chiede di fruire dei permessi in questione, non grava sul contingente delle istituzioni scolastiche.
4. I Dirigenti scolastici procederanno a pubblicare all'albo le graduatorie così compilate onde consentire agli interessati di produrre eventuale motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trasmetteranno quindi all'Ufficio Scolastico Territoriale, con elenco distinto per tipologia di personale, le domande di coloro che non ritengono ammissibili, motivando le ragioni dell'esclusione proposta.
5. I Dirigenti Scolastici provvederanno quindi ad esaminare e decidere i reclami e a pubblicare le graduatorie definitive.
6. Procederanno infine a concedere i permessi a coloro che risulteranno utilmente inclusi nella graduatoria definitiva della propria scuola (eventualmente integrata con i nominativi del personale inizialmente escluso e riammesso dall'Ufficio scolastico territoriale) in numero corrispondente al 3% del personale in servizio, eventualmente incrementato, a cura dell'Ufficio scolastico territoriale, qualora ricorrano le condizioni indicate al precedente art. 5, nella misura massima del 6%.

7. Nel caso in cui il beneficio riguardi personale ammesso con riserva o personale con nomina provvisoria fino all'avente titolo non confermato, i permessi saranno concessi a chi segue nella graduatoria di istituto.

ART. 7

(Operazioni di competenza degli Uffici Scolastici Territoriali)

Gli Uffici Scolastici Territoriali, tramite il sistema di rilevazione:

1. accerteranno che tutte le scuole abbiano comunicato, al predetto sistema di rilevazione, il numero di personale in servizio utile al calcolo del 3% ed effettueranno il predetto calcolo sia a livello provinciale che a livello di singola istituzione scolastica, al fine di verificare il rispetto del predetto contingente provinciale;
2. verificheranno che le istituzioni scolastiche, con domande eccedenti il 3%, abbiano operato l'eventuale compensazione interna tra le varie tipologie di personale docente o tra il personale docente e il personale ATA o viceversa;
3. accerteranno se vi sono scuole con numero di domande inferiore al 3% e rileveranno il totale provinciale dei posti disponibili;
4. procederanno ad esaminare e le eventuali domande non accolte dai Dirigenti scolastici confermandone l'esclusione o decidendo l'inclusione nella graduatoria d'istituto;
3. predisporranno un elenco graduato provinciale degli aspiranti esclusi nelle singole scuole, in quanto in eccedenza rispetto al 3%;
6. procederanno a distribuire alle scuole, con eccesso di domande rispetto al contingente del 3%, gli eventuali posti residuati, attribuendoli alle istituzioni scolastiche ove presta servizio il personale con migliore collocazione nell'elenco graduato provinciale del personale escluso;
7. comunicheranno infine all'Ufficio Scolastico Regionale quanto segue:
 - l'ammontare dei permessi concessi, distinguendo quelli attribuiti dalle scuole entro il 3% e quelli concessi per effetto della compensazione fino al 6%, distintamente per tipologia di corsi e di personale;
 - Il numero eventuale di domande che non è stato possibile accogliere indicando la categoria (art.4) degli esclusi.

ART. 8

(Operazioni di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale)

L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà a coordinare le operazioni e ad effettuare il monitoraggio conclusivo dei permessi concessi, sul totale dei permessi richiesti, nonché ad informare le OO.SS. firmatarie del presente contratto in merito alla situazione definitiva determinatasi nelle varie province.

ART. 9
(Tempistica)

Le operazioni di cui al presente contratto si svolgeranno secondo la seguente tempistica:

Atto	Personale interessato o Organo competente	Data
Presentazione domanda	Personale docente, educativo e ATA ai Dirigenti Scolastici	Entro il 15 novembre di ogni anno.
Trasmissione al sistema di rilevazione regionale dei dati del personale in servizio e del dato relativo alle domande accolte	Dirigenti scolastici	Entro i termini indicati con apposita circolare dell'U.S.R..
Trasmissione elenco e domande non accolte all'UST	Dirigenti scolastici	Entro 30 novembre di ogni anno
Pubblicazione graduatorie provvisorie all'albo della scuola	Dirigenti scolastici	Entro 15 dicembre di ogni anno
Presentazione reclami	Personale docente educativo e ATA	Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle istituzioni scolastiche
Pubblicazione graduatorie definitive	Dirigenti scolastici	Entro il 31 dicembre di ogni anno
Operazioni di compensazione all'interno della scuola	Dirigenti scolastici	Dopo pubblicazione graduatoria di istituto definitiva
Concessione permessi	Dirigenti Scolastici	Agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria

ART. 10
(Durata e modalità di fruizione dei permessi)

- I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima:
 - di 150 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio, o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;
 - di 125 al personale con nomina a tempo determinato, ad orario intero, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;
 - di 75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio (o in proporzione in



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time ;

- 63 ore al personale con nomina a tempo determinato, ad orario intero, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ,o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time;
- di 40 ore annue al personale a tempo indeterminato o determinato , sia con contratto fino al 31 agosto che fino al 30 giugno, ad orario intero (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA), che chiede i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere esami singoli ad integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso.
- di 50 ore annue al personale docente di scuola primaria che frequenta i corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze per l'insegnamento di lingua inglese (art. 10, comma 5 DPR n. 81/2009);

Le ore di permesso fruibili per il periodo 1 settembre – 31 dicembre devono essere concesse in proporzione all'eventuale diverso orario di servizio rispetto a quello effettuato nell'anno scolastico precedente.

Le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

I permessi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per il personale di ruolo e non di ruolo il monte ore autorizzato per l'anno solare si estende, per il periodo 1° settembre-31 dicembre, all'anno scolastico successivo.
3. Il personale non di ruolo potrà usufruire delle ore di permesso non utilizzate nel periodo 1 gennaio – 31 agosto qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
 - nomina provvisoria, fino all'avente titolo, per la copertura della stessa tipologia di posti di cui al precedente punto;
5. Qualora i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l'intero ammontare delle ore, le ore residue non possono essere impiegate per altra tipologia di corsi.
6. Il personale della scuola iscritto a corsi universitari “fuori corso” è ammesso alla fruizione dei permessi, unicamente per il conseguimento della seconda laurea (o prima per chi ha solo il diploma), subordinatamente al personale “in corso”, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di laurea indicati ai punti 2 e 6.
Gli aspiranti fuori corso che hanno già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea cui sono iscritti, non hanno titolo a fruire di ulteriori permessi per l'anno 2012 e seguenti
8. Il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time, ha diritto a frequentare tali corsi per un numero di anni pari al doppio della durata legale dei corsi medesimi.
Tale personale, ai fini della formulazione della graduatorie, è equiparato al personale fuori corso e va collocato dopo gli aspiranti che frequentano i corsi di laurea indicati al punto 6 dell'art. 4.
9. Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi , per il periodo 1 settembre – 31 dicembre,



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

in proporzione all'orario di servizio e alla durata della nomina.

Tale personale non grava sul contingente della nuova scuola.

10. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami ; inoltre tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
10. Sono concessi permessi per la frequenza di corsi serali, solo nel caso in cui l'orario di svolgimento coincida con l'orario di servizio.
11. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi:
 - per la frequenza dei corsi e l'effettuazione dell'eventuale tirocinio o attività di laboratorio , se parti integranti del corso;
 - limitatamente al personale non di ruolo, per sostenere gli esami.
12. Gli aspiranti ammessi alla frequenza di corsi on line, organizzati da Università Telematiche o da altri organismi accreditati, dovranno certificare l'avvenuta partecipazione alle lezioni on line durante l'orario di lavoro nonché l'impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio.
13. Il personale titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione.
14. Il personale, oltre che dei permessi disciplinati dal presente contratto, può fruire di quelli previsti dagli artt. 15, comma 1, 19, comma 7 del CCNL sottoscritto il 29.11. 2007 (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell'aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all'art. 18, comma 2, del citato CCNL.
15. I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università, INDIRE. o da enti accreditati.

ART. 11
(Certificazione)

1. La certificazione relativa all' iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall'esito degli stessi) o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.
2. La mancata produzione delle certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. .

ART. 12
(Vigenza del contratto)

Il presente contratto ha validità triennale e trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2013, 2014, 2015. Potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

ART. 13

(Interpretazione autentica)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

ART. 14

(Compatibilità finanziaria)

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell'Ufficio II (Risorse finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria a cura della ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia.

ART. 15

(Modifica contratto integrativo regionale)

Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Integrativo Regionale nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia oggetto del presente C.I.R.

Delegazione per la parte pubblica:

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE UFFICIO IV

Dott.ssa Francesca Sabella

IL DIRIGENTE UFFICIO III

Dott.ss Rita Marcomini

Delegazione per la parte sindacale:

FLC CGIL- Mazza

FLC CGIL- Baccarini

CISL Scuola – Marcon

CISL Scuola – Caldarola

UIL Scuola – Morgante

SNALS CONFSAL – Capotosto

FGU Gilda – Mosca
